



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 21 del 14 settembre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO PER FESTIVITÀ SANTO PATRONO: MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017

Martedì 19 settembre p.v., in occasione della festività di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli, gli uffici del C.R. Campania (del Centro Direzionale e di via Strettola Sant'Anna alle Paludi) resteranno chiusi al pubblico.

* * * * *

ORARIO FEDERALE

Come indicato sui Comunicati Ufficiali relativi ai calendari dei rispettivi Campionati, da domenica 10 settembre 2017 l'orario federale è fissato alle ore 15.30.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- n. 62/A del 13 settembre 2017 – nomina Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- n. 63/A del 13 settembre 2017 – approvazione dei principi informativi degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale n. 90 del 12 settembre 2017 – determina adottata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive inerente le linee guida per la realizzazione di impianti sportivi "senza barriere" della Lega Nazionale Dilettanti;
- Circolare n. 22 del 12 settembre 2017 – Regolamento I.F.A.B. – Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori;
- Circolare n. 23 del 12 settembre 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Luca Beninati, Mauro Mancin e Roberto Masi.

* * * * *

CONTATTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.

Di seguito si trascrivono i numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** presso il "*Centro Direzionale*" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143:

TELEFONO: 081 5537216
FAX: 081 5544470.

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00
GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:

TELEFONO: 081 2449030
FAX: 081 2449021.

CALCIO A CINQUE:

TELEFONO: 081 2449050
081 2449020.

CALCIO FEMMINILE:

TELEFONO: 081 288188
081 2449021.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:

TELEFONO: 081 2449031 – 081 2449024
FAX: 081 2449023.

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

FAX: 081 202842.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gara di Campionato del 17 settembre prossimo, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Bacoli Sibilla 1925
Casalnuovo Frattese
Isola di Procida
Valdiano
Galazia 1997
Comprensorio Alba Nuova
Hermes Casagiove
Florigium
U.S. Grigio Rossi

A. Vallefuoco – Mugnano di Napoli;
P. Ianniello – Frattamaggiore;
Vezzuto – Marasco – Monte di Procida;
Casalbuono;
Vitulazio;
Casal di Principe;
Curti;
Spinetti – Procida;
P. Novi – Angri.

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
ABELLINUM CALCIO 2012	NUNZIATA	ITALO	09.12.2001	31.08.2018
ROCCHESE	DI DOMENICO	NICOLA	25.09.2001	22.08.2018

* * * * *

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI PRIMA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 21 SETTEMBRE

Oggi, giovedì 14 settembre 2017, scade il termine ordinatorio per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Prima Categoria. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di oggi, giovedì 14 settembre 2017, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 21 settembre.

* * * * *

COPPA CAMPANIA 2017/2018 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la manifestazione di seguito indicata:

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

Essa è riservata alle società che regolarizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Prima Categoria 2017/2018 entro giovedì 21 settembre 2017, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.

* * * * *

CALENDARI DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2017/2018

Lunedì 18 settembre prossimo, su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicati i calendari del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2017/2018.

* * * * *

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le Società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le Società devono far pervenire la domanda di iscrizione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, anche a mezzo fax al numero **081 / 5544470**, entro i termini prescritti, ovvero, a titolo di esempio, **entro il 21 settembre** per il Campionato di Seconda Categoria.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 90000		

CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

* * * * *

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 105 (paragrafo "**Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**").

* * * * *

TUTELA ASSICURATIVA DI TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Diminuisce il premio per la denuncia dei sinistri riguardo i tesserati

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con la **Generali Italia S.P.A**, anche per la stagione sportiva 2017/2018 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della Lega Nazionale Dilettanti. **Il premio pro capite per la nuova stagione è ridotto** a 29 euro per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. "*Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare per la stagione 2017/18 la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti della LND – ha spiegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, **Cosimo Sibilia** –. Le nuove condizioni ottenute da Generali Italia Spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di ottenere **un sensibile risparmio**, sia per quanto riguarda il premio per giocatori e allenatori, sia per quello relativo ai dirigenti ufficiali. È un altro piccolo grande passo nel cammino che abbiamo intrapreso verso **una Lega più vicina al territorio e più accessibile a tutti**. Una strada che non può prescindere dal **rendere più sostenibili i costi per le nostre società**. È la nostra missione, la porteremo a termine passo dopo passo*".

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI FORMAZIONE

Come riportato nel precedente paragrafo, **si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature**

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il “CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania” e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l’uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax ai numeri: 081 / 5544470 e 081 / 2449021**, al fine di dell’attivazione del Corso medesimo.

La quota d’iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2017/2018 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai **Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all’elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale “medicina dello sport”.**

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserirle nell’elenco di cui all’elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti in appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell’intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.**

* * * * *

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018

Il Commissario Straordinario tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2017/2018 siano confermati i costi di iscrizione come per la passata stagione sportiva (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell’ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE	€ 870,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	€ 1.000,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.000,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	€ 430,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2016

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018 **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 SONO STATI CONFERMATI GLI IMPORTI DELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, COSÌ COME RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017	€ 2.810,00 + € 29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 870,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 870,00+ €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 760,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 1.000,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.160,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES D’ELITE	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 430,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017	€ 980,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 980,00 + €(29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.660,00

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018:

PRIMA CATEGORIA	7 – 8 OTTOBRE 2017
SECONDA CATEGORIA	14 – 15 OTTOBRE 2017
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	30 SETTEMBRE – 1 – 2 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	30 SETTEMBRE – 1 – 2 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017
JUNIORES PROVINCIALE	9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2017
CALCIO FEMMINILE	7 – 8 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	23 – 24 SETTEMBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE C2	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE D	DA INDICARE
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	22 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A 5 JUNIORES D'ELITE	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 JUNIORES	DA INDICARE
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 5/6/7 gennaio 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C2	16 SETTEMBRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C1	1 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.D'ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	6 OTTOBRE 2017

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TESSERAMENTO E/O TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO IL C.R. CAMPANIA DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 2017

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pag. 90, si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

GIOVEDÌ 14 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
VENERDÌ 15 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 19.00 (*)

(*) L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 2017

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 96, da giovedì 7 settembre, **fino alle ore 19.00 di venerdì 15 settembre 2017** (orario di chiusura, disposto dal Consiglio Federale, come dal Comunicato Ufficiale n. 166/A del 26 maggio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di questo C.R.), sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

AVELLINO:

GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

BENEVENTO:

GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

CASERTA:

GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SALERNO:

GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(^) In tutte le Delegazioni Provinciali, **VENERDÌ 15 SETTEMBRE** sarà consentito il deposito delle liste esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

NOTA BENE: Come più volte richiamato, presso le Delegazioni Provinciali sopra indicate non è consentita la consegna delle richieste di tesseramento e/o aggiornamento.

* * * * *

SOCIETÀ INATTIVA

È dichiarata INATTIVA la società:

943805 A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVELLINO

AV

Di conseguenza, i calciatori tesserati a favore della richiamata società sono svincolati d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

* * * * *

COPPA ITALIA DILETTANTI 2017/2018

SECONDO TURNO (ANDATA: 27 SETTEMBRE 2017 – RITORNO: 18 OTTOBRE 2017)

Come preannunciato sul C.U. n. 12 del 4 agosto u.s., alla pagina 459, per determinare la sequenza delle gare del secondo turno sarà effettuato il sorteggio finalizzato a stabilire quale gruppo delle società vincenti (tra il raggruppamento dei gironi dispari e quello dei gironi pari) disputerà la gara di andata del secondo turno fuori casa. **Il sorteggio è stato abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto di martedì 12 settembre 2017 (primo estratto da 1 a 45: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero DISPARI; primo estratto da 46 a 90: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero PARI).**

Nella citata estrazione del Lotto di martedì 12 settembre u.s., il primo numero estratto sulla ruota di Napoli è stato il n. 7 per cui **giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero DISPARI.**

In esito all'indicato sorteggio, sul Comunicato Ufficiale di giovedì 21 settembre prossimo, sarà pubblicato il calendario del secondo turno, relativo alle gara di andata, completo dei campi di gioco, in programma **mercoledì 27 settembre p.v., con inizio alle ore 15.30**, salvo diversa, specifica indicazione.

* * * * *

Recuperi

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 113, ha disposto, come segue, per **mercoledì 20 settembre 2017**, con inizio alle **ore 15.30 (salvo diversa indicazione)**:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

PIMONTE 1970

BACOLI SIBILLA 1925

“San Michele” – PIMONTE (***)

(***) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

* * * * *

Modifiche al programma gare del 16 – 17 settembre 2017

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

■ seconda giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 17 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 16 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE: ORE 15.30

ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BACOLI SIBILLA 1925	VIRTUS VOLLA	A	17/09/2017 11:00	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
CASALNUOVO FRATTESE	AURUNCI	A	16/09/2017 15:30	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
CASORIA CALCIO 1979	BARANO CALCIO	A	17/09/2017 11:00	SAN MAURO	CASORIA	VIA SAN MAURO
ISOLA DI PROCIDA	GLADIATOR 1924	A	17/09/2017 10:30	D. CONTE	ARCO FELICE - POZZUOLI	VIA VIRGLIO
MONDRAGONE	PIMONTE 1970	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	MONDRAGONE	VIA PADULE
REAL FORIO 2014	VIS AFRAGOLESE 1944	A	16/09/2017 15:30	S. CALISE	FORIO D'ISCHIA	VIA SAN LEONARDO
SAN GIORGIO 1926	MONTE DI PROCIDA CALCIO	A	17/09/2017 11:00	SPORTING CLUB	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA TUFARELLI,1
SAVOIA 1908	U.S. MARIGLIANESE	A	16/09/2017 15:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AGROPOLI	U.S. FAIANO 1965	A	17/09/2017 15:30	R. GUARIGLIA	AGROPOLI	LOCALITÀ MARROTA
COSTA D AMALFI	AUDAX CERVINARA 1935	A	16/09/2017 15:30	S.MARTINO	MAIORI	VIA DEMANIO LOCALITÀ VECITE
ECLANESE 1932 CALCIO	BATTIPAGLIESE 1929	A	17/09/2017 15:30	IL CASTAGNETO	STURNO	
PALMESE	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A	17/09/2017 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
PICCIOLA	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	A	16/09/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
SOLOFRA CALCIO	S.S. NOLA 1925	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	PRATOLA SERRA	
SORRENTO 1945	S.VITO POSITANO	A	17/09/2017 15:30	ITALIA	SORRENTO	VIA CALIFANO,7
VALDIANO	VIRTUS AVELLINO 2013	A	17/09/2017 15:30	COMUNALE	CASALBUONO	VIA ROMA

PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CIMITILE	COMPRESORIO CASALNUOVESE	A	16/09/2017 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
GALAZIA 1997	VILLA LITERNO	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	VITULAZIO	
OLIMPIA CASALNUOVO	RINASCITA U.S.VICO	A	16/09/2017 15:30	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
VIRTUS LIBURIA	SANTA MARIA LA FOSSA	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	TRENTOLA DUCENTA	VIA DE NICOLA
CASAMARCIANO	SAN VITALIANO	A	17/09/2017 10:30	COMUNALE	CASAMARCIANO	VIA RIONE GESCAL
COMPRESORIO ALBA NUOVA	VIRTUS GOTI 97	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
F.C. VIRIBUS SOMMA 100	MARTHIANISI	A	17/09/2017 11:00	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
HERMES CASAGIOVE	PUGLIANELLO	A	17/09/2017 10:30	COMUNALE	CURTI	VIA MANZONI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FLORIGIUM	VICO EQUENSE 1958	A	16/09/2017 15:30	M. SPINETTI	PROCIDA	VIA BELVEDERE
ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	NEAPOLIS	A	17/09/2017 10:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
PUTEOLANA 1909	VIRTUS OTTAVIANO	A	16/09/2017 15:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
S.GIUSEPPE	STASIA SOCCER	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	
MONDO SPORT	POMPEIANA 1929	A	17/09/2017 11:00	V. RISPOLI	ISCHIA	
PONTICELLI	REAL POGGIOMARINO	A	17/09/2017 11:00	G. ASCARELLI PONTICELLI	NAPOLI	VIA ARGINE
QUARTOGRAD	RIONE TERRA	A	17/09/2017 11:00	GIARRUSSO	QUARTO	VIA CIMITERO
SAN PIETRO NAPOLI	AFRO NAPOLI UNITED	A	17/09/2017 11:00	S. PIETRO A PATIERNO	NAPOLI	VIA COMUNALE AQUINO,4

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ABELLINUM CALCIO 2012	MONTESARCHIO	A	16/09/2017 15:30	VALLEVERDE	ATRIPALDA	VIA MANFREDI
BAIANO	FOOTBALL CLUB AVELLINO	A	16/09/2017 15:30	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	VIA GARIBALDI
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	GROTTA 1984	A	16/09/2017 15:30	G. RUSSO	PAOLISI	VIA FERRARI
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	CLUB PONTE 98	A	16/09/2017 15:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SAN TOMMASO CALCIO	SERINO 1928	A	16/09/2017 15:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
POLISPORTIVA DIL. LIONI	FORZA E CORAGGIO BN	A	16/09/2017 15:30	N. IORLANO	LIONI	VIALE UGO FOSCOLO
S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	G. CAROTENUTO	A	17/09/2017 15:30	COMUNALE	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	LOC. BOSCHETTO
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	SANSEVERINESE	A	17/09/2017 15:30	S. RENZULLI	ARIANO IRPINO	VIALE TIGLI

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BUCCINO VOLCEI	CAMPAGNA	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	BUCCINO	VIA SANTA MARIA
CALPAZIO	ALFATERNA	A	16/09/2017 15:30	T. M. VAUDANO	CAPACCIO	VIA LUCA
CENTRO STORICO SALERNO	POL. SANTA MARIA CILENTO	A	16/09/2017 15:30	VOLPE	SALERNO	VIA LITORANEA
CITTA DI EBOLI	U.S. POSEIDON 1958	A	17/09/2017 10:30	F. SQUITIERI	SARNO	
REAL PALOMONTE	ROCCHESI	A	16/09/2017 15:30	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ€ PIAZZA D'ARMI
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	SCAFATESE CALCIO 1922	A	16/09/2017 15:30	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO	VIA GALAFFI
U.S. GRIGIO ROSSI 1927 (***)	GREGORIANA	A	16/09/2017 15:30	COMUNALE	TRAMONTI	PORTE CHIUSE
VIGOR CASTELLABATE	SALERNUM BARONISSI	A	16/09/2017 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE

(***) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A – 2^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL CLUB OPLONTINA	REAL ACERRANA FUTSAL	A	16.09.2017 15.00	PALAZZETTO	BOSCOREALE	VIA PANORAMICA,15
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	TRILEM CASAVATORE	A	16.09.2017 15.00	PALATENDA FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO
LU.PE. POMPEI	LELLO DEL MONACO FUTSAL	A	16.09.2017 15.00	GINNASIUM	SCAFATI	VIA PASSANTI
REAL SAN GIUSEPPE	FUTSAL PARETE	A	16.09.2017 15.00	CENTRO FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO
REAL VITALIANO FUTSAL	C.F. SPARTAK S. NICOLA C5	A	16.09.2017 15.00	PALESTRA BEETHOVEN	SAN VITALIANO	VIA N. GREEN
SORRENTO1945	SPORTING CAVESE	A	16.09.2017 15.00	PALAWOYTILA	S.SEBASTIANO AL VES.	VIALE CORTIELLO
STREGONI FIVE SOCCER	JUNIOR DOMITIA	A	16.09.2017 15.00	PALATEDESCHI	BENEVENTO	VIA S.COLOMBA

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2

PRIMA GIORNATA

SABATO 16 SETTEMBRE 2016

1	LIBERTAS CERRETO	SANNITI FIVE SOCCER	PALAZZETTO - CERRETO SANNITA	SAB	18.00
2	SPORT E VITA	BORGO FIVE SOCCER	COMUNALE - VIA IARDINO - VITULAZIO	SAB	15.00
3	FOLGORE SAN VICENZO	FUTSAL POMIGLIANO	DARIO MASIELLO -LOC CORRIVO- CASERTA	SAB	15.00
4	GUAPPA SINUESSA M.F.	CLUB EDEN	CAMPI VERDI-SS DOMITIANA-MONDRAGONE	SAB	15.00
5	REAL BOYS MADDALONI C5	ATLETICO CANTERA	PALAFEUDO-VIA FEUDO - MADDALONI	SAB	15.00
6	SPORTING FUTSAL	FRIENDS CICCIANO CALCIO A5	PALAZZETTO -VIA MARTIRI DI NASSYRIA-CAPUA	SAB	15.00
7	CUS NAPOLI	FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO	CUS NAPOLI - VIA CAMPEGNA - NAPOLI	23/9	15.00
8	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	REAL POZZUOLI	PALABAIANOMARMI - MONTERUSCELLO	SAB	15.00
9	TORRE DEL GRECO	MASSA VESUVIO	CAVALLO - VIA CAVALLO - TORRE DEL GRECO	SAB	15.00
10	REAL AMICIZIA	ATLETICO FRATTESE	LA PARATINA-VIA NUOVA TOSCANELLA-CHIAIANO	SAB	15.00
11	MONELLO BOYS	ATLETICO CHIAIANO	MONELLO BOYS-V.LE KENNEDY-CASALNUOVO	SAB	15.00
12	REAL CESINALI FIVE	C.U.S. AVELLINO C5	NOCELLETO - CESINALI	VEN	20.30
13	MAMA FUTSAL SAN	ATLETICO NOCERA	PALAZZETTO - SAN MARZANO SUL SARNO	SAB	15.30
14	REGHINNA MINOR	REAL AGEROLA FUTSAL	LEO LIETO - MINORI	SAB	16.00
15	FIMAS SPORTING CLUB	BELVEDERE	SPARTACUS - BIVIO SANTA CECILIA - EBOLI	SAB	18.00
16	VIRTUS FUTSAL CAMPAGNA	ATLETICO EOL C5 EBOLI	PALAZZETTO - QUADRIVIO - CAMPAGNA	SAB	15.00

RISULTATI GARE DEL 9 – 10 SETTEMBRE 2017

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti

COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 6 SETTEMBRE 2017

GIRONI DA 1 A 8 - 2 GIORNATA		
PUGLIANELLO	- GALAZIA 1997	1 - 3
FORZA E CORAGGIO BN	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	1 - 2
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	- CLUB PONTE 98	4 - 0
SANTA MARIA LA FOSSA	- VILLA LITERNO	0 - 0
MARTHIANISI	- AFRO NAPOLI UNITED	2 - 2
SAN VITALIANO	- COMPRESORIO ALBA NUOVA	1 - 6
RIONE TERRA	- HERMES CASAGIOVE	1 - 3
POMPEIANA 1929	- QUARTOGRAD	5 - 1

GIRONI DA 9 A 16 - 2 GIORNATA		
RIPOSO		
PONTICELLI	- OLIMPIA CASALNUOVO	1 - 2
COMPRESORIO CASALNUOVESE	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	2 - 4
CIMITILE	- VIRTUS OTTAVIANO	1 - 2
VIRTUS LIBURIA	- NEAPOLIS	1 - 0
CASAMARCiano	- PUTEOLANA 1909	1 - 3
VICO EQUENSE 1958	- ALFATERNA	1 - 2
ABELLINUM CALCIO 2012	- REAL POGGIOMARINO	1 - 1

GIRONI DA 17 A 24 - 2 GIORNATA		
G. CAROTENUTO	- VIRTUS GOTI 97	1 - 2
MONTESARCHIO	- SAN TOMMASO CALCIO	2 - 2
SAN PIETRO NAPOLI	- RINASCITA U.S.VICO	1 - 3
S.GIUSEPPE	- SALERNUM BARONISSI	2 - 2
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- SANSEVERINESE	5 - 1
BAIANO	- SERINO 1928	2 - 0
F.C. VIRIBUS SOMMA 100	- STASIA SOCCER	2 - 1
S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	- VIS ARIANO CALCIO SSDARL	1 - 1

GIRONI DA 25 A 32 - 2 GIORNATA		
POLISPORTIVA DIL. LIONI	- GROTTA 1984	1 - 2
REAL PALOMONTE	- POL. SANTA MARIA CILENTO	2 - 5
GREGORIANA	- U.S. GRIGIO ROSSI 1927	0 - 1
CITTA DI EBOLI	- SCAFATESE CALCIO 1922	1 - 1
BUCCINO VOLCEI	- CALPAZIO	4 - 1
CENTRO STORICO SALERNO	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	1 - 1
VIGOR CASTELLABATE	- ROCCHESI	0 - 2
CAMPAGNA	- U.S. POSEIDON 1958	4 - 2

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata - A		
AURUNCI	- ISOLA DI PROCIDA	1 - 0
(1) BARANO CALCIO	- SAVOIA 1908	0 - 2
(1) GLADIATOR 1924	- REAL FORIO 2014	4 - 0
(1) MONTE DI PROCIDA CALCIO	- CASALNUOVO FRATTESE	-
PIMONTE 1970	- BACOLI SIBILLA 1925	-
(1) U.S. MARIGLIANESE	- MONDRAGONE	1 - 3
VIRTUS VOLLIA	- SAN GIORGIO 1926	1 - 1
VIS AFRAGOLESE 1944	- CASORIA CALCIO 1979	2 - 2

(1) - disputata il 09/09/2017

GIRONE B - 1 Giornata - A		
AUDAX CERVINARA 1935	- PICCIOLA	1 - 0
BATTIPAGLIESE 1929	- VALDIANO	1 - 1
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- ECLANESE 1932 CALCIO	2 - 2
(1) FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	- SOLOFRA CALCIO	2 - 2
S.S. NOLA 1925	- COSTA D AMALFI	1 - 0
S.VITO POSITANO	- PALMESE	6 - 0
U.S. FAIANO 1965	- SORRENTO 1945	2 - 1
(1) VIRTUS AVELLINO 2013	- AGROPOLI	1 - 2

(1) - disputata il 09/09/2017

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata - A		
(1) COMPRESORIO CASALNUOVESE	- OLIMPIA CASALNUOVO	1 - 2
MARTHIANISI	- CASAMARCiano	4 - 0
PUGLIANELLO	- CIMITILE	2 - 3
RINASCITA U.S.VICO	- VIRTUS LIBURIA	1 - 0
(1) SAN VITALIANO	- COMPRESORIO ALBA NUOVA	1 - 1
(1) SANTA MARIA LA FOSSA	- F.C. VIRIBUS SOMMA 100	2 - 1
(1) VILLA LITERNO	- HERMES CASAGIOVE	3 - 0
VIRTUS GOTI 97	- GALAZIA 1997	2 - 0

(1) - disputata il 10/09/2017

GIRONE B - 1 Giornata - A		
AFRO NAPOLI UNITED	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	3 - 0
NEAPOLIS	- PONTICELLI	4 - 0
POMPEIANA 1929	- S.GIUSEPPE	4 - 0
REAL POGGIOMARINO	- MONDO SPORT	2 - 0
RIONE TERRA	- FLORIGIUM	0 - 0
STASIA SOCCER	- QUARTOGRAD	0 - 2
(1) VICO EQUENSE 1958	- PUTEOLANA 1909	2 - 0
VIRTUS OTTAVIANO	- SAN PIETRO NAPOLI	2 - 0

(1) - disputata il 10/09/2017

GIRONE C - 1 Giornata - A		
CLUB PONTE 98	- ABELLINUM CALCIO 2012	1 - 1
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	5 - 1
FORZA E CORAGGIO BN	- BAIANO	0 - 1
G. CAROTENUTO	- SAN TOMMASO CALCIO	0 - 2
(1) GROTTA 1984	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	2 - 2
MONTESARCHIO	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	0 - 2
SANSEVERINESE	- SAN MARTINO VALLE CAUDINA	0 - 0
SERINO 1928	- VIS ARIANO CALCIO SSDARL	3 - 1

(1) - disputata il 10/09/2017

GIRONE D - 1 Giornata - A		
ALFATERNA	- VIGOR CASTELLABATE	1 - 1
CAMPAGNA	- U.S. GRIGIO ROSSI 1927	0 - 0
(1) GREGORIANA	- CALPAZIO	1 - 0
POL. SANTA MARIA CILENTO	- CITTA DI EBOLI	3 - 0
ROCCHESI	- BUCCINO VOLCEI	1 - 2
SALERNUM BARONISSI	- CENTRO STORICO SALERNO	1 - 0
(1) SCAFATESE CALCIO 1922	- REAL PALOMONTE	5 - 1
U.S. POSEIDON 1958	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	3 - 1

(1) - disputata il 10/09/2017

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute dell'11 e 12/9/2017.

COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 6/ 9/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 450,00 MONTESARCHIO

mancata richiesta Forza Pubblica; inoltre, propri sostenitori per tutta la durata del secondo tempo proferivano espressioni minacciose ed ingiuriose nei confronti dell'assistente del d.d.g. ed inoltre lo stesso veniva ripetutamente colpito alla testa, alla schiena ed alle gambe da sputi e da acqua; ancora, venivano lanciati n. 2 petardi sul terreno di gioco senza colpire l'assistente.

Euro 220,00 SAN MARTINO VALLE CAUDINA

propri sostenitori nel corso della gara facevano esplodere due petardi ed accendevano due fumogeni

Euro 50,00 ABELLINUM CALCIO 2012

mancata richiesta Forza Pubblica

Euro 50,00 CITTA DI EBOLI

mancata richiesta Forza Pubblica

Euro 50,00 FORZA E CORAGGIO BN

mancata richiesta Forza Pubblica

Euro 20,00 PUGLIANELLO

errata compilazione della distinta calciatori

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/10/2017

LIGUORI LUIGI (STASIA SOCCER)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, proferiva ingiurie nei confronti della terna arbitrale

SQUALIFICA FINO AL 27/ 9/2017

TETA ANGELO MARIO (REAL POGGIOMARINO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GELOTTO GIUSEPPE (G. CAROTENUTO)

con comportamento altamente scorretto, sleale ed antisportivo, a seguito di comminazione di provvedimento disciplinare proferiva con fare intimidatorio parole ingiuriose e volgari nei confronti del d.d.g. in maniera reiterata; continuava in tale atteggiamento anche mentre lasciava il terreno di gioco.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LONGO GIOVANNI (MARTHIANISI)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo a seguito di un fallo commesso ,non curante della stato di inferiorità in cui versava l'avversario ormai steso a terra, con la suola della scarpa lo colpiva con un pestone

BASSO ALBERTO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

con comportamento altamente scorretto, sleale ed antisportivo si rivolgeva all'assistente arbitrale n.1 con tono offensivo, proferendo parole volgari ed ingiuriose

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUGGIERO FABIO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

GELOSO EMILIO

(PUGLIANELLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPANO ANGELO	(CASAMARCIANO)	DE SANTIS RAFFAELE	(CENTRO STORICO SALERNO)
IOVINO PASQUALE	(CIMITILE)	DI FRANCO LUCA	(GROTTA 1984)
CESARONE ANTONIO	(VIRTUS LIBURIA)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

FIGLIO SIMONE	(NEAPOLIS)	TORINO VINCENZO	(QUARTOGRAD)
LOMBARDER GIUSEPPE	(RINASCITA U.S.VICO)	TUCCI FERDINANDO	(SAN TOMMASO CALCIO)
ALLEGRETTI ALESSANDRO	(SANSEVERINESE)	PARADISO DINO	(STASIA SOCCER)
VARESE ANTONIO	(STASIA SOCCER)	LAEZZA FRANCESCO	(VIRTUS GOTI 97)
BASSO VINCENZO	(VIRTUS OTTAVIANO)	PURCARO NICOLO	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ACITO ANTONIO MARIA	(AFRO NAPOLI UNITED)	MARIGLIANO RAFFAELE	(AFRO NAPOLI UNITED)
VELOTTI LUIGI	(AFRO NAPOLI UNITED)	GAUDIERO ANTONIO	(ALFATERNA)
BIANCARDI MARCO	(BAIANO)	CESARONE STEFANO	(BAIANO)
COZZOLINO DAVIDE	(BAIANO)	BOVI DONATO	(BUCCINO VOLCEI)
MAGLIANO ROMEO	(BUCCINO VOLCEI)	PATERNA FRANCESCO	(BUCCINO VOLCEI)
ALBANO ANTONIO	(CALPAZIO)	GAMBERALE FRANCESCO	(CALPAZIO)
IORIO SIMONE	(CALPAZIO)	SABATINO VALERIO	(CALPAZIO)
CAVALIERE GIOVANNI	(CAMPAGNA)	FACENDA ANGELO	(CAMPAGNA)
MAGLIANO LUCA	(CAMPAGNA)	MAIORANO ALESSIO	(CAMPAGNA)
PINTO MANUEL	(CAMPAGNA)	NAPPI FERDINANDO	(CASAMARCIANO)
BUCCIARELLI VINCENZO	(CENTRO STORICO SALERNO)	GRAVAGNUOLO FRANCESCO	(CENTRO STORICO SALERNO)
KHADIRI SAMIR	(CIMITILE)	MASCARIELLO RAFFAELE	(CITTA DI EBOLI)
SQUITIERI FEDERICO	(CITTA DI EBOLI)	FOLLIERO GENNARO	(COMPENSORIO ALBA NUOVA)
MATURO MARCO	(COMPENSORIO ALBA NUOVA)	PERNA FABIO	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)
POLISE LUCA	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	OLADAPO DANIIL	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
FLORESE ANTONIO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	NAPOLITANO GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
TOMMASSELLI CARMINE	(FORZA E CORAGGIO BN)	GELOTTO GIUSEPPE	(G. CAROTENUTO)
MOLLO ROBERTO	(G. CAROTENUTO)	PASTORE LUCIO	(G. CAROTENUTO)
CIRELLI ARMANDO	(GALAZIA 1997)	DI DONATO SALVATORE	(GALAZIA 1997)
FISIO MICHELE	(GALAZIA 1997)	DEL GIORNO MICHELE	(GREGORIANA)
PAPPADIA SIMONE	(GREGORIANA)	SOZZO ANDREA	(GREGORIANA)
VIGGIANO ROCCO	(GREGORIANA)	CERBONE MAURO	(GROTTA 1984)
FURNO FRANCESCO	(GROTTA 1984)	GRILLO ANTONIO	(GROTTA 1984)
LEGNANTE ANTONIO	(HERMES CASAGIOVE)	MAIONE ANTONIO	(HERMES CASAGIOVE)
SCOGNAMIGLIO DARIO	(HERMES CASAGIOVE)	CONDE FONDA	(MARTHIANISI)
GIUNTA MARCELLO	(MARTHIANISI)	GRECO ANTONIO	(MARTHIANISI)
LETIZIA PASQUALE	(MARTHIANISI)	VITALE LUCA	(MARTHIANISI)
RIPPA DAVIDE	(NEAPOLIS)	ARIANIELLO MICHELE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
AVETA ALESSIO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	TRAMONTANO RENATO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
BOCCHINO FRANCESCO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)	DI PIETRO MORENO MICHELE	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)
NATALE ANDREA	(POMPEIANA 1929)	SANSONE GIUSEPPE	(POMPEIANA 1929)
MIGNOGNA RAFFAELE	(PONTICELLI)	REA EMANUELE	(PONTICELLI)
RIGOTTI CIRO	(PONTICELLI)	LAVORNIA PIERSILVIO	(PUGLIANELLO)
JAMMEH PAMADI	(REAL PALOMONTE)	MAIORINO GIUSEPPE	(REAL PALOMONTE)
PRIMADEI JACOPO	(REAL PALOMONTE)	BALZANO PASQUALE	(REAL POGGIOMARINO)
DENYS VOLODIAYR	(REAL POGGIOMARINO)	PERONE GENNARO	(REAL POGGIOMARINO)
DI ROBERTO GENNARO	(RIONE TERRA)	TRAPANESE ANDREA	(RIONE TERRA)
CALIFANO ANTONIO	(ROCCHESE)	NOCERINO MARCO	(ROCCHESE)
CRISCUOLI FRANCESCO	(S.GIUSEPPE)	LIBRONE SILVIO	(S.GIUSEPPE)
RAFFONE ROBERTO	(S.GIUSEPPE)	SILVESTRI VINCENZO	(S.GIUSEPPE)
CELA AMATO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	APICELLA SIMONE	(SALERNO BARONISSI)
FUNICIELLO UMBERTO	(SALERNO BARONISSI)	ESPOSITO GENNY	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
MARSEGLIA RAFFAELE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	PETROZZI SALVATORE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
DE ROBBIO ANTONIO	(SAN PIETRO NAPOLI)	DI PASQUALE NICOLA	(SAN PIETRO NAPOLI)
FERONE GENNARO	(SAN PIETRO NAPOLI)	ANDOLFO ALEX	(SAN TOMMASO CALCIO)
CIOFFI ANGELANTONIO	(SAN TOMMASO CALCIO)	MONDA FRANCESCO	(SAN VITALIANO)
DI BENEDETTO GERARDO	(SANSEVERINESE)	MANCO ALESSANDRO	(SANTA MARIA LA FOSSA)
SCIPPA FRANCESCO MARIO	(SANTA MARIA LA FOSSA)	CALIANO GIANNI	(SERINO 1928)
COPPOLA ASCANIO MANUEL	(SERINO 1928)	SORRENTINO GIUSEPPE	(SERINO 1928)
CIOCE FRANCESCO	(STASIA SOCCER)	NADDEO ANGELO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

PREZIOSO ACHILLE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	RISI ANIELLO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
SENATORE FRANCESCO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	TASTARDI ANGELO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
D ANTONIO VINCENZO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	MARSICANO SPARTACO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
BARULLI NICOLA	(U.S. POSEIDON 1958)	PAOLINI LORENZO	(U.S. POSEIDON 1958)
SERSANTE EMANUELE	(U.S. POSEIDON 1958)	MOSCA MICHELE	(VICO EQUENSE 1958)
PIERNO CIRO	(VIGOR CASTELLABATE)	CAPASSO ANTONIO	(VILLA LITERNO)
CAPONE RAFFAELE	(VIRTUS GOTI 97)	SALVATORE ENZO EMANUELE	(VIRTUS GOTI 97)
MARAULO GIANLUCA	(VIRTUS LIBURIA)	GAROFALO SAVERIO	(VIRTUS OTTAVIANO)
THIOUNE MOUHAMADOU FAYE	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)		

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 9/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 9/ 9/2017 MONTE DI PROCIDA CALCIO - CASALNUOVO FRATTESE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.MONTE DI PROCIDA CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito alla omologazione della gara. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

GUADAGNO GIANMARIA	(AGROPOLI)	GULLO MARCO	(AGROPOLI)
NATIELLO GIUSEPPE	(AGROPOLI)	ACCURSO PASQUALINO	(BARANO CALCIO)
ARCAMONE ANGELO	(BARANO CALCIO)	AMMENDOLA MASSIMILIANO	(CASALNUOVO FRATTESE)
CASTALDO LUCA	(CASALNUOVO FRATTESE)	COSTANZO CLAUDIO	(CASALNUOVO FRATTESE)
BREGLIA GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	BUONOMO DANILO	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
LAURO GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	LAZZAZZARA REMIGIO	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
CARANNANTE PASQUALE	(MONDRAGONE)	BARRETTA LUIGI	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)
CAPUTO MARCO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	CALISE GIOVANNI	(REAL FORIO 2014)
DI DATO ANTONIO	(REAL FORIO 2014)	IACONO CHRISTIAN	(REAL FORIO 2014)
LICCARDO CRESCENZO	(SAVOIA 1908)	OLIMPO MARCO	(SOLOFRA CALCIO)
SPINA LEANDRO	(SOLOFRA CALCIO)	VUOLO RAFFAELE	(SOLOFRA CALCIO)
LATTARULO MARCO	(VIRTUS AVELLINO 2013)	TORSIELLO VINCENZO	(VIRTUS AVELLINO 2013)

GARE DEL 10/ 9/2017

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 9/2017

IMPERATO FRANCESCO (SORRENTO 1945)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TURCO CARMINE (U.S. FAIANO 1965)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CLEMENTE MARIANO (AUDAX CERVINARA 1935)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMERA ALFONSO (PICCIOLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CALANDRELLI DANIELE	(AUDAX CERVINARA 1935)	COLARUSSO MARCO	(AUDAX CERVINARA 1935)
D INVERNO VINCENZO	(AUDAX CERVINARA 1935)	PETRONE MARCO	(AUDAX CERVINARA 1935)
ZERILLO DIEGO	(AUDAX CERVINARA 1935)	BARONE LUMAGA SERGIO	(AURUNCI)
GRACCO GIANLUCA	(AURUNCI)	GREZIO ORAZIO	(AURUNCI)
VIGLIETTI LUCA	(AURUNCI)	BLASIO FILIPPO	(BATTIPAGLIESE 1929)
CRISCUOLO EMILIO	(BATTIPAGLIESE 1929)	DE GIORGI FRANCESCO	(BATTIPAGLIESE 1929)
TROIANO ANTONIO	(BATTIPAGLIESE 1929)	MAUTONE DIEGO	(CASORIA CALCIO 1979)

PUCCHINELLI FRANCESCO	(CASORIA CALCIO 1979)	FERRARA GENNARO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
MANDILE DANILOFRANCESCO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)	MATRONE PASQUALE	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
NOCERINO ALESSANDRO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)	OLIMPO CHRISTIAN	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
ROMANO UMBERTO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)	CESTARO MARCO	(COSTA D AMALFI)
CIOFFI VINCENZO	(COSTA D AMALFI)	LETTIERI MANUEL	(COSTA D AMALFI)
MARINO ALDO	(COSTA D AMALFI)	CARUSO ALESSANDRO	(ECLANESE 1932 CALCIO)
PALUMBO GIANMARIO	(ECLANESE 1932 CALCIO)	SANTOSUOSSO ROBERTO	(ECLANESE 1932 CALCIO)
CAROTENUTO PASQUALE	(ISOLA DI PROCIDA)	LA MONTAGNA GIUSEPPE	(ISOLA DI PROCIDA)
LA MARCA DOMENICO	(PALMESE)	PERNA VINCENZO	(PALMESE)
D AMARO ANTONIO	(PIMONTE 1970)	TAGLIAMONTE LUIGI	(S.S. NOLA 1925)
VACCARO SABATO	(S.S. NOLA 1925)	BELVISO ANGELO	(S.VITO POSITANO)
CORTESE VINCENZO	(SAN GIORGIO 1926)	POLVERINO GIACOMO	(SAN GIORGIO 1926)
FIorentINO RAFFAELE	(SORRENTO 1945)	MUNAO GIULIANO	(SORRENTO 1945)
LA FEMINA RAFFAELE	(U.S. FAIANO 1965)	RAIOLA SALVATORE	(U.S. FAIANO 1965)
ABATE ANTONIO	(VALDIANO)	ARACRI ACHILLE	(VALDIANO)
PAOLINO FRANCESCO	(VALDIANO)	PETRICCIONE VINCENZO	(VALDIANO)
SQUITIERI STEFANO	(VALDIANO)	VITALE FRANCESCO	(VALDIANO)
BORRELLI SALVATORE	(VIRTUS VOLLA)	DE BIASE FRANCESCO	(VIRTUS VOLLA)
OLIVIERI DOMENICO	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/ 9/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 325,00 U.S. GRIGIO ROSSI 1927

propri sostenitori tentavano di sfondare le barriere poste a separazione tra le due tifoserie il che determinava la sospensione dell'incontro per un minuto, la sanzione viene così comminata tenendo conto del fattivo e collaborativo intervento dei calciatori e dirigenti.

Euro 350,00 MONTESARCHIO

mancata richiesta forza pubblica; propri sostenitori accendevano vari fumogeni ed in seguito lanciavano oggetti all'indirizzo dell'AA2, colpendolo e costringendo il direttore di gara a sospendere temporaneamente la gara (per circa tre minuti) – rapporti A ed AA2

Euro 300,00 ROCCHESI

propri sostenitori a più riprese ed in maniera reiterata colpivano l'aa2 attingendolo con sputi e acqua; rivolgevano altresì a questi ripetute minacce cercando di intimidirlo

Euro 150,00 CAMPAGNA

propri sostenitori cercavano lo scontro con la tifoseria avversaria

Euro 80,00 FOOTBALL CLUB PAOLISI 992

propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti

Euro 50,00 MARTHIANISI

mancata richiesta forza pubblica

Euro 50,00 VIRTUS LIBURIA

assenza tabelloni per le sostituzioni

Euro 40,00 QUARTOGRAD

proprio sostenitore accendeva sugli spalti un fumogeno

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14/10/2017

PAGANO VINCENZO (ROCCHESI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 9/2017

AUTUORI VINCENZO (CENTRO STORICO SALERNO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2017

CAPONIGRI VITO (BUCCINO VOLCEI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/12/2017

LIGUORI LUIGI (STASIA SOCCER)

colpiva, a gioco fermo, spingendolo, un calciatore avversario che cadeva al suolo (la sanzione decorre dal 11.10.2017 data di scadenza della sanzione riportata nella gara di Coppa Italia del 6.9.2017).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASTURZO VINCENZO (GALAZIA 1997)
FLORIO FRANCESCO (VIRTUS GOTI 97)

IOSSA AGOSTINO (QUARTOGRAD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE IESO LUCA (FORZA E CORAGGIO BN)
DE GENNARO ALESSANDRO (PONTICELLI)

IZZO ANTONIO (MONTESARCHIO)
MARSEGLIA RAFFAELE (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

GIORDANO LEOPOLDO (CENTRO STORICO SALERNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO DANIELE (ABELLINUM CALCIO 2012)
FAGGIANO MARIO (ABELLINUM CALCIO 2012)
JATTA KEBBA (AFRO NAPOLI UNITED)
ANGONA LUIGI (ALFATERNA)
CIRILLO GIANLUCA (ALFATERNA)
AMBROSINO GIUSEPPE (BAIANO)
MONGIELLO SILVIO (BUCCINO VOLCEI)
VERRIOLA ALFREDO (BUCCINO VOLCEI)
SPINELLI GIUSEPPE (CAMPAGNA)
CALIENDO FRANCESCO (CASAMARCIANO)
DEL VECCHIO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)
SPERO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)
ILDEBRANTE GUSTAVO (CIMITILE)
CALDARELLI SALVATORE (CITTA DI EBOLI)
SALZANO VALERIO (CITTA DI EBOLI)
DEL CIAMPO ANTONIO (CLUB PONTE 98)
DI SPIGNA LUCA LUIGI (FLORIGIUM)
FLAMMIA DANILO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)
MUSTO ANTONIO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)
FISCARIELLO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO BN)
MARRO MATTEO (FORZA E CORAGGIO BN)
PAGNOZZI DONATO (FORZA E CORAGGIO BN)
AURIEMMA FILOMENO (G. CAROTENUTO)
AIELLO GIANLUIGI (GALAZIA 1997)
MASTURZO VINCENZO (GALAZIA 1997)
GIUNTA MARCELLO (MARTHIANISI)
DE SIMONE LUCA (MONDO SPORT)
IZZO ANTONIO (MONTESARCHIO)
RUNGI FABIO (MONTESARCHIO)
MINICHINI TOMMASO (NEAPOLIS)
SBRESCIA GIUSEPPE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CAMPIONE EDMONDO (POL. SANTA MARIA CILENTO)
SALVATORE FRANCESCO (POMPEIANA 1929)
CINQUE ANTONIO (PONTICELLI)
BARTONE VALENTINO (PUGLIANELLO)
FALIVENE ROBERTO (QUARTOGRAD)
AUFIERO LUCA (REAL POGGIOMARINO)
FERRARA RAFFAELE (REAL POGGIOMARINO)
PRETE MICHELE (REAL POGGIOMARINO)
DE LUCA LUIGI (RIONE TERRA)
URSOMANNO EMILIO (RIONE TERRA)

DELLO RUSSO ROBERTO (ABELLINUM CALCIO 2012)
GARGIULO MARIO (AFRO NAPOLI UNITED)
SULEMAN FUAD (AFRO NAPOLI UNITED)
BENEVENTO DOMENICO (ALFATERNA)
PALUMBO ALFONSO (ALFATERNA)
CESARONE STEFANO (BAIANO)
PATERNA FRANCESCO (BUCCINO VOLCEI)
PASCUZZO VITO (CAMPAGNA)
VIGGIANIELLO MICHELE (CAMPAGNA)
NAPPI FERDINANDO (CASAMARCIANO)
GIORDANO LEOPOLDO (CENTRO STORICO SALERNO)
ABBATE MICHELE (CIMITILE)
MANNA ANTONIO (CIMITILE)
DE BIASE CRISTIAN (CITTA DI EBOLI)
CANDRINA MARCO (CLUB PONTE 98)
ZOTTI LUCA (CLUB PONTE 98)
DE FEO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)
IATTARELLI CIRO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)
COLUCCI ANGELO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
LEPORE MATTIA (FORZA E CORAGGIO BN)
MAZZARIELLO PIETRO MARIA (FORZA E CORAGGIO BN)
ABBRUZZESE GENNARO (G. CAROTENUTO)
GELOTTO GIUSEPPE (G. CAROTENUTO)
CARBONARO FABIO (GALAZIA 1997)
PERROTTA PASQUALE (GALAZIA 1997)
BUONO MARCO (MONDO SPORT)
CIOFFI ANTONIO (MONTESARCHIO)
LOMBARDO PASQUALE (MONTESARCHIO)
CERQUA DOMENICO (NEAPOLIS)
FIORILLO VITTORIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
TRAMONTANO RENATO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CACCIÀ GENNARO (POMPEIANA 1929)
CACACE PASQUALE (PONTICELLI)
DE MICCO CARLO (PONTICELLI)
GELOSO EMILIO (PUGLIANELLO)
SAADY REDUAN (QUARTOGRAD)
CASALINO SALVATORE (REAL POGGIOMARINO)
PARLATO CATELLO (REAL POGGIOMARINO)
MANNIELLO LUCIO (RINASCITA U.S.VICO)
LANUTO AGOSTINO GIULIO (RIONE TERRA)
NAPODANO COSTANTINO (ROCCHESE)

ANNUNZIATA FRANCESCO	(S.GIUSEPPE)	IERVOLINO RICCARDO	(S.GIUSEPPE)
RUBINO AURICCHIO PASQUALE	(S.GIUSEPPE)	SILVESTRI VINCENZO	(S.GIUSEPPE)
CELA AMATO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	DE MARI CARMINE	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
TRIMONTI GAETANO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	ACCARINO SIMONE	(SALERNUM BARONISSI)
BUONOCORE GIULIO	(SALERNUM BARONISSI)	D AURIA ROCCO	(SALERNUM BARONISSI)
FUNICIELLO UMBERTO	(SALERNUM BARONISSI)	GENOVESE ARMANDO	(SALERNUM BARONISSI)
ESPOSITO GENNY	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	INFANTOZZI MARCO	(SAN PIETRO NAPOLI)
LUCARELLI FRANCESCO CIRO	(SAN PIETRO NAPOLI)	ORTECA GAETANO	(SAN PIETRO NAPOLI)
CHERCHI ROBERTO	(SAN TOMMASO CALCIO)	CUCCINIELLO GIUSEPPE	(SAN TOMMASO CALCIO)
GUARDABASCIO GIUSEPPE	(SAN TOMMASO CALCIO)	IAPICCO VINCENZO	(SANSEVERINESE)
LIGUORI ORLANDO	(SANSEVERINESE)	NAVARRA NATALE	(SANSEVERINESE)
PANNULLO SIMONE	(SANSEVERINESE)	DI CAPUA ALFREDO	(SERINO 1928)
TOMACELLI GIUSEPPE	(SERINO 1928)	VARESE ANTONIO	(STASIA SOCCER)
CARMANDO MICHELE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	DELLA MONICA FRANCESCO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
NADDEO ANGELO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	COTICELLA SEBASTIANO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
DEL NUNZIO JOSE RAFAEL	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	PAOLINI LORENZO	(U.S. POSEIDON 1958)
SERSANTE EMANUELE	(U.S. POSEIDON 1958)	GUZZI LEONARDO PAOLO	(VIGOR CASTELLABATE)
NADDEO ANTONIO	(VIGOR CASTELLABATE)	SCARAMUZZINI LUIGI	(VIGOR CASTELLABATE)
FIMIANI LIONHEART	(VIRTUS GOTI 97)	MAISTO ANDREA	(VIRTUS LIBURIA)
MARTINIELLO RAFFAELE	(VIRTUS LIBURIA)	RAIMONDO LUIGI	(VIRTUS LIBURIA)
ARUTA SOSSIO	(VIRTUS OTTAVIANO)	BASSO VINCENZO	(VIRTUS OTTAVIANO)
BELLOFIORE NUNZIO	(VIRTUS OTTAVIANO)	COZZOLINO SALVATORE	(VIRTUS OTTAVIANO)
BERNARDO NICOLA	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	SAVARESE NICOLA	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

GARE DEL 10/ 9/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 110,00 F.C. VIRIBUS SOMMA 100

propri sostenitori indirizzavano a più riprese sputi all'indirizzo dell'A.A.2 senza però colpirlo

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FERRARO PASQUALE (GROTTA 1984)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MALANDRINO LUCA (CALPAZIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIRONE VALENTINO (COMPRESORIO ALBA NUOVA)

OTTAIANO MARIO (OLIMPIA CASALNUOVO)

MANCO ALESSANDRO (SANTA MARIA LA FOSSA)

CERBONE MAURO (GROTTA 1984)

FILAGROSSI AMBROSI ANTONIO (PUTEOLANA 1909)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

ALBANO ANTONIO (CALPAZIO)

SABATINO VALERIO (CALPAZIO)

NUCCI PAOLINO (COMPRESORIO ALBA NUOVA)

CRISCUOLO ENZO (COMPRESORIO CASALNUOVESE)

SPOSATO SIMONE (COMPRESORIO CASALNUOVESE)

CAPORASO SALVATORE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

MARTINO MARIO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

DE GIROLAMO DEL MA ALDO (GREGORIANA)

IUZZOLINO VITO (GREGORIANA)

ANDRES MARIO (GROTTA 1984)

SCIPPA FABIO (GROTTA 1984)

RICCIO SALVATORE (HERMES CASAGIOVE)

INFANTE DAVIDE (OLIMPIA CASALNUOVO)

DI PIETRO MORENO MICHELE (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

CRISCI LUCA (CALPAZIO)

ALIPERTA GIOVANNI (COMPRESORIO ALBA NUOVA)

SIMONETTI CIRO (COMPRESORIO ALBA NUOVA)

RIVETTI RAFFAELE (COMPRESORIO CASALNUOVESE)

BOCCHINO GIOVANNI (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

CORCIONE DAVIDE VINCENZO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

SANSONE PASQUALE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

FEDERICO FRANCESCO (GREGORIANA)

VENEZIANO ARMANDO (GREGORIANA)

BARBIERO ANDREA (GROTTA 1984)

LEONE ANTIMO (HERMES CASAGIOVE)

VIGLIOTTI DOMENICO (HERMES CASAGIOVE)

RASPAOLO SIMONE (OLIMPIA CASALNUOVO)

NAPOLILLO ARMANDO (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

PERILLO PATRIZIO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)	ESPOSITO GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)
SCORDATO ANDREA	(PUTEOLANA 1909)	CITRO EMANUELE	(REAL PALOMONTE)
CURCIO TEODORO	(REAL PALOMONTE)	GENTILE CRISTIAN	(REAL PALOMONTE)
BILOTTI FIORE	(SAN VITALIANO)	BORRELLI DOMENICO	(SAN VITALIANO)
LIGUORO MICHELE	(SAN VITALIANO)	MONDA FRANCESCO	(SAN VITALIANO)
PICARDI PIETRO	(SAN VITALIANO)	SODANO VINCENZO	(SAN VITALIANO)
BUONANNO GIUSEPPE	(SANTA MARIA LA FOSSA)	SILVESTRO DANIELE	(SANTA MARIA LA FOSSA)
AVINO GUIDO	(SCAFATESE CALCIO 1922)	FAGGIANO MIRKO	(SCAFATESE CALCIO 1922)
MARTONE LUCA	(SCAFATESE CALCIO 1922)	SANNINO GERARDO	(SCAFATESE CALCIO 1922)
APUZZO GIULIANO	(VICO EQUENSE 1958)	BORRIELLO VINCENZO	(VICO EQUENSE 1958)
OSTIERI VALENTINO	(VICO EQUENSE 1958)	RAGANATI ALBERTO	(VICO EQUENSE 1958)
CHIANESE GIORGIO	(VILLA LITERNO)		

RISULTATI GARE DEL 9 SETTEMBRE 2017

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 1 Giornata - A

C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	- LU.PE. POMPEI	7 - 0
FUTSAL PARETE	- REAL VITALIANO FUTSAL	3 - 5
JUNIOR DOMITIA	- LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	4 - 3
LELLO DEL MONACO C5	- SORRENTO 1945	10 - 4
REAL ACERRANA FUTSAL	- STREGONI FIVE SOCCER	6 - 7
SPORTING CAVESE	- FUTSAL CLUB OPLONTINA	3 - 6
TRILEM CASAVATORE	- REAL SAN GIUSEPPE	2 - 5

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 9/ 9/2017

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

TANZI VINCENZO (REAL ACERRANA FUTSAL) CORINO PAOLO (STREGONI FIVE SOCCER)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCOLO FRANCESCO (FUTSAL CLUB OPLONTINA) AMIRANTE SALVATORE (LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

MELE GAETANO	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)	CIRILLO ALESSANDRO	(FUTSAL CLUB OPLONTINA)
LAURIA ROBERTO	(FUTSAL CLUB OPLONTINA)	FERRARO ANTONIO	(FUTSAL PARETE)
INNO ANTONIO	(FUTSAL PARETE)	MADDALENA CARMINE	(FUTSAL PARETE)
DE LUCIA LUIGI	(JUNIOR DOMITIA)	ESPOSITO STEFANO	(JUNIOR DOMITIA)
RENNELLA GENNARO	(JUNIOR DOMITIA)	D ANGELO MASSIMO	(LELLO DEL MONACO C5)
TOMASONE MARCO	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)	DI BAGNO GIANMARCO	(LU.PE. POMPEI)
BARBI DANIELE	(REAL ACERRANA FUTSAL)	DE ROSA LUIGI	(REAL ACERRANA FUTSAL)
ESPOSITO RAFFAELE	(REAL ACERRANA FUTSAL)	TERRACCIANO GIOVANNI	(REAL ACERRANA FUTSAL)
VICIDOMINI SALVATORE	(REAL ACERRANA FUTSAL)	ALTOMARE CARLO	(REAL SAN GIUSEPPE)
BORRIELLO ALESSANDRO	(REAL SAN GIUSEPPE)	CAMPANO ANTONIO	(REAL SAN GIUSEPPE)
STARACE LUIGI	(REAL SAN GIUSEPPE)	AMATO FRANCESCO	(REAL VITALIANO FUTSAL)
BUSINO GIANLUCA	(REAL VITALIANO FUTSAL)	COPPOLA ANDREA	(REAL VITALIANO FUTSAL)
MAGGIO GIOVANNI	(REAL VITALIANO FUTSAL)	DE VIVO FRANCESCO	(SORRENTO 1945)
MARESCA RAFFAELE	(SORRENTO 1945)	SOMMA ANTONINO	(SORRENTO 1945)
DELLA BRENDA MILIT LUCA	(SPORTING CAVESE)	LANZARA CARMINE	(SPORTING CAVESE)
GRIFFINI FRANCESCO	(STREGONI FIVE SOCCER)	GUERRERA ANDREA	(STREGONI FIVE SOCCER)
IANNELLI FABIO	(STREGONI FIVE SOCCER)	PERUGINI SALVATORE	(STREGONI FIVE SOCCER)
AVALLONE SALVATORE	(TRILEM CASAVATORE)	LICCARDO VITTORIO	(TRILEM CASAVATORE)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DELL'11 SETTEMBRE 2017

FASC. 801

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13998/697 pfi16-17/MB/fda del 16.06.2017 – (Campionato di Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Alessandro Imperato, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Evergreen S. Agnello, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Antonino Coppola (gare del 22.03.2015, 22.02.2015 e 8.03.2015), Antonino Bagnulo (gara del 2.05.2015), Natale Raffaell Iaccarino (gare del 15.02.2015 e 21.12.2014), Guido Fiorentino (gara del 22.02.2015), Alfredo Sparano (gara del 19.04.2015), Antonino Pane (gara del 19.04.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Giuseppe Aulicino, Luigi Di Ieva e Antonino Maresca - dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Evergreen S. Agnello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Evergreen S. Agnello – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Evergreen S. Agnello malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Giuseppe Aulicino, Luigi Di Ieva e Antonino Maresca della società A.S.D. Evergreen S. Agnello, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Alessandro Imperato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Evergreen S. Agnello nonché il loro Presidente sig. Alessandro Imperato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti era presente all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Guido Fiorentino, Alfredo Sparano, Antonino Pane, Antonino Bagnulo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Natale Raffaell Iaccarino quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Antonino Coppola cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Aulicino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Luigi Di Ieva la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Antonino Maresca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Alessandro Imperato la sanzione di diciotto (18) mesi di inibizione; e per la società A.S.D. Evergreen S. Agnello la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. A.S.D. Evergreen S. Agnello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo,

evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
ai calciatori Guido Fiorentino, Alfredo Sparano, Antonino Pane, Antonino Bagnulo tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Natale Raffaell Iaccarino quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Antonino Coppola cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Giuseppe Aulicino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente Luigi Di Leva la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Antonino Maresca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Alessandro Imperato la sanzione di dodici (12) mesi di inibizione; alla società A.S.D. Evergreen S. Agnello la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 791

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.

Proc.13910/742 pfi16-17/MB/CS/os del 15.06.2017 - (Campionato Regionale Allievi).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Bruno Michelino Rocco , all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Stefano Orto, (gara dell'11.10.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Pasquale Contini, dirigente accompagnatore della società ASD Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy) , per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd F.C. Giugliano Academy (già ASD Azzurra Calcio) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy) malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pasquale Contini della società Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy), con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Bruno Michelino Rocco della società Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy) l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Azzurra Calcio (ora ASD F.C. Giugliano Academy) nonché il loro Presidente Sig. Bruno Michelino Rocco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Stefano Orto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Pasquale Contini la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD F.C. Giugliano Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD F.C. Giugliano Academy alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è

stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Per il sig. Bruno Michelino Rocco erroneamente indicato quale Presidente della Azzurra Calcio (ora Asd Giugliano Academy) si esclude la sanzione in quanto il Presidente all'epoca dei fatti risulta essere il sig. Russo Pietro. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Stefano Orto tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Pasquale Contini la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società ASD F.C. Giugliano Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €300,00 di ammenda.

Si delibera il non luogo a procedere nei confronti del sig. Bruno Michelino Rocco, e si rimettono gli atti del predetto deferimento per la determinazione di competenza della Segreteria della Procura Federale nei confronti del Presidente dell'Azzurra Calcio sig. Russo Pietro.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 805

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.14239/708 pfi16-17/CS/MB/ps del 22.06.2017 - (Campionato Regionale Femminile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig. Massa Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Femminile Pontecagnano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatrice: Ylenia Esposito, (gara del 5.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig.ra Sasso Anna, dirigente accompagnatore della società ASD Femminile Pontecagnano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Femminile Pontecagnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che la calciatrice in epigrafe era stata impiegata nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Femminile Pontecagnano malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig.ra Sasso Anna della società ASD Femminile Pontecagnano, con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Massa Vincenzo della società ASD Femminile Pontecagnano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società ASD Femminile Pontecagnano nonché il loro Presidente Sig. Massa Vincenzo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso all'udienza come da verbale. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Ylenia Esposito tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente sig.ra

Sasso Anna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Massa Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Femminile Pontecagnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che la calciatrice in epigrafe non era tesserata per la soc. ASD Femminile Pontecagnano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la predetta calciatrice è stata impegnata in gara, senza essere stata tesserata, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non è stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla calciatrice Ylenia Esposito tre (3) giornate di squalifica; al dirigente sig.ra Sasso Anna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Massa Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società ASD Femminile Pontecagnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 806

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14335/783 pfi16-17/MB/CS/acr del 23.06.2017 - (Campionato Esordienti Provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Raia Pasqualina, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Mara Otto F.C., per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Gallo Jonathan (gara del 13.12.2015 e 20.12.2015), e Vinci Vittorio (gara del 13.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sig.ra: Balzano Fiorella – dirigente accompagnatore della società A.s.d. Mara Otto F.C., per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Mara Otto F.C., – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Mara Otto F.C. malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig.ra: Balzano Fiorella della società A.S.D. Mara Otto F.C., con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Raia Pasqualina l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Mara Otto F.C. nonché il loro Presidente Sig.ra Raia Pasqualina, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gallo Jonathan quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Vinci Vittorio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente sig.ra Balzano Fiorella la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente sig.ra Raia Pasqualina la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d. Mara Otto F.C., la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. A.s.d. Mara Otto F.C., alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Gallo Jonathan quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Vinci Vittorio tre (3) giornate di squalifica; al dirigente sig.ra Balzano Fiorella la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al Presidente sig.ra Raia Pasqualina la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società A.s.d. Mara Otto F.C., la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 813

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.343/535pfi 16-17/CS/MB/acr dell'11.07.2017

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Società Asd Progetto Calcio, che ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S., la predetta società aveva concordato con la Procura Federale, le sanzioni, rese note dalla F.I.G.C. con C.U. 154/AA del 19.04.2017. Atteso che l'ammenda di cui al citato accordo, non è stata versata dalla società nel previsto termine perentorio, ai sensi dell'art. 32 sexies, comma 2, del C.G.S., la F.I.G.C. con successivo C.U.193/AA del 26.06.2017 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto. Pertanto, vista la proposta del sostituto Procuratore Federale, deferisce la società ASD Progetto Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

All'udienza dell'11/09/2017 la Procura Federale concludeva per il Presidente Basile Domenico chiedendo la sanzione di mesi 5 di inibizione (precisando che mesi 3 di inibizione si riferivano al mancato tesseramento del calciatore mentre mesi 2 di inibizione per la risoluzione dell'accordo di patteggiamento). Per quanto riguarda la posizione della società la Procura Federale chiedeva un punto di penalizzazione e l'ammenda di euro 500,00 (di cui euro 200,00 per la risoluzione del patteggiamento). Il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria svolta ritiene fondato il deferimento della Procura Federale ed infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge che il calciatore della società Punzo Daniele ha effettivamente partecipato alla gara oggetto di deferimento sprovvisto di regolare tesseramento e di regolare certificato medico. Risulta altresì che il Presidente della società non ha provveduto al versamento della somma di euro 200,00 a titolo di ammenda così come concordato in sede di patteggiamento con la Procura Federale ai sensi dell'art.32 sexies CGS risolto come da C.U. 154/AA F.I.G.C. del 26/06/2017.**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere il Presidente della società Asd Progetto Calcio responsabile delle violazioni ascritte e di applicare la sanzione di mesi 5 di inibizione e per la società Asd Progetto Calcio la sanzione di punti uno ed euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 811

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.000162/732 pfi16-17/MB/CS/acr del 5.07.2017 - (Campionato Regionale Allievi B).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig. Borriello Massimo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Ginestra 2002, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

calciatore: Roberto Formisano, (gara del 15.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;

Sig. Favilla Gaetano, dirigente accompagnatore della società Asd Real Ginestra 2002, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La società Asd Real Ginestra 2002, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Ginestra 2002 malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Favilla Gaetano della società Asd Real Ginestra 2002, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Borriello Massimo della società Asd Real Ginestra 2002 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc Asd Real Ginestra 2002 nonché il loro Presidente Sig. Borriello Massimo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Formisano Roberto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Favilla Gaetano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Presidente Borriello Massimo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Real Ginestra 2002 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Ginestra 2002 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente Favilla Gaetano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Borriello Massimo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Real Ginestra 2002 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €300,00 di ammenda.

Per il calciatore Formisano Roberto si procede per il proscioglimento.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 802

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.13957/710 pfi16-17/MB/fda del 16.06.2017 - (Campionato Giovanissimi Calcio a Cinque)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig. Ascione Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Real Vesuvio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Perillo Giuseppe, (gare del 23.11.2015 e 7.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF: La società ASD Real Vesuvio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Real Vesuvio malgrado non fosse tesserato. Ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Ascione Giuseppe della società ASD Real Vesuvio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Real Vesuvio nonché il loro Presidente Sig. Ascione Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Perillo Giuseppe quattro (4) giornate di squalifica; Presidente Ascione Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Real Vesuvio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Vesuvio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Attesa la giovane età del calciatore Perillo Giuseppe, si esclude l'opzione della sanzione nei confronti dello stesso. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al Presidente Ascione Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Real Vesuvio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Proscioglie il calciatore Perillo Giuseppe come da motivazione.

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

FASC. 799

Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.) Avv. I. Simeone – avv. S. Selvaggi – Avv. M. Iannone.

Proc.13983/997 16-17 del 16 06 2017 .

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Festa Andrea (26-07-2003) e per esso la potestà genitoriale all'epoca dei fatti calciatore della Asd Comunale S. Filomena per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle file della predetta società alla gara Asd Comunale S. Filomena – Avellino 1912 del 15-02-2015 valevole per il campionato esordienti organizzato dalla LND C.R. Campania.

All'udienza svolta innanzi a questo Tribunale in data 11 settembre 2017 il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità per la violazioni di cui sopra e richiedeva per: il calciatore Festa Andrea tre giornate di squalifica. Questo collegio ancor prima di esaminare il merito della vicenda oggetto del deferimento rileva preliminarmente che il calciatore deferito all'epoca dei fatti era infra -quattordicenne e come tale non deferibile e tantomeno sanzionabile. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il non luogo a procedere nei confronti del calciatore Festa Andrea (26-07-2003) risultando lo stesso non sanzionabile in considerazione dell'età inferiore agli anni 14 al momento della disputa della gara del 12-02-2015 di cui sopra.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 807

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14379/649 pfi16-17/CS/MB/acr del 26.06.2017 - (Campionato Allievi Calcio a Cinque).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Giovanni Calabria (gara dell'1.04.2015) ed Osvaldo Carlo Di Nardo (gara del 7.12.2014); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F.; Sig. Giovanni Frezza – dirigente accompagnatore della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, per la violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F.;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giovanni Frezza della società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le parti interessate, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Calabria Giovanni tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Osvaldo Carlo Di Nardo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Frezza Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Presidente e la società per gli stessi fatti hanno patteggiato la pena. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con

grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Calabria Giovanni tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Osvaldo Carlo Di Nardo tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Frezza Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Presidente e la società, per gli stessi fatti, hanno patteggiato la pena.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 800

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.14026/625 pfi16-17/CS/MB/mm del 16.06.2017 - (Campionato Allievi e Giovanissimi Provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Salvatore Mirone (gare Giovanissimi provinciali del 9.11.2015 e 13.12.2015, nonché gara Allievi Provinciali del 21.12.2015), e Emanuele Russo (gare Giovanissimi Provinciali del 9.11.2015 e 13.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società S.c.d. Promotion Soccer malgrado non fossero tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Le parti interessate, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Nessuno è comparso come da verbale di udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mirone Salvatore cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Russo Emanuele cinque (5) giornate di squalifica. Questo Tribunale ritiene che la giovane età dei deferiti, alla data della gara esclude la necessità di una sanzione. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di non doversi procedere nei confronti dei deferiti.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 810

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.14265/745pfi 16-17/CS/MB/sds del 22.06.2017

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Steven La Regina, arbitro effettivo presso la sezione AIA di Battipaglia; per violazione dell'art. 1, comma 1 bis del C.G.S. e dell'art. 40 del Regolamento AIA e dei principi di lealtà e probità ivi contenuti (Sporgeva denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Altavilla Silentina nei confronti del sig. Francesco Esposito tesserato per la società Pro Atena Calcio, senza avere richiesto l'espressa autorizzazione alla deroga del c.d. vincolo di giustizia, di cui all'art. 30 Statuto F.I.G.C., commi 1, 2 e 4).

Il T.F.T., letti gli atti allegati al deferimento e rilevato che il deferito non ha fatto pervenire atti difensivi, ne è comparso alla odierna udienza, ritiene fondate le violazioni ascritte dalla Procura Federale. Le violazioni di cui all'art.30 di cui allo statuto F.I.G.C. risulta per "Tabulas" dalle denunce fatte dal deferito, in data 30/05/2016, alla stazione dei Carabinieri di Altavilla Silentina, in particolare, nelle parti in cui lo stesso denuncia le minacce ricevute nello spogliatoio dal Massaggiatore Esposito Francesco. Tale denuncia direttamente connessa all'attività sportiva di entrambi i tesserati (denunciante e denunciato) risulta ai sensi del citato articolo 30 di competenze esclusiva della giustizia sportiva, mentre la deroga al C.D. "vincolo di giustizia" avrebbe dovuto essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione che il deferito non ha formulato. Le sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto, altresì, dei gravi fatti denunciati dal deferito. **P.Q.M., il Tribunale Territoriale Federale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e lo condanna a mesi 2 di inibizione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 814

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.000328/902 pfi16-17/MB/CS/acr dell'11.07.2017 - (Campionato Regionale 1ª Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig.ra Avossa Sabatina, all'epoca dei fatti Presidente della società USD GIOVI, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Castaldi Giovanni, (gare del 15.10.2014, 1.11.2014 e 29.11.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Avossa Giovanni, dirigente accompagnatore della società USD GIOVI, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società USD GIOVI per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Usd Giovi malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Avossa Giovanni della società Usd Giovi, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Avossa Sabatina della società Usd Giovi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc Usd Giovi nonché il loro Presidente Sig.ra Avossa Sabatina, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso come da verbale di udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cataldi Giovanni cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Avossa Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Avossa Sabatina la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società Usd Giovi la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Usd Giovi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato

sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Cataldi Giovanni cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Avossa Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente sig.ra Avossa Sabatina la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Usd Giovi la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 803

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14083/787 pfi16-17/MB/fda del 19.06.2017 - (Campionato Allievi Calcio a Cinque).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Raffaele Russo (gara del 7.12.2015), Ibrahim Berete (gara del 12.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Vincenzo Esposito e Francesco De Martino - dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Vincenzo Esposito e Francesco De Martino della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Gherardi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. per il Sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra e per la società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra , si dispone lo stralcio per patteggiamento come da separato verbale. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Russo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ibrahim Berete tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Esposito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Francesco De Martino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha

contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Raffaele Russo tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Ibrahim Berete tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Vincenzo Esposito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Francesco De Martino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 803

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14083/787 pfi16-17/MB/fda del 19.06.2017 - (Campionato Allievi Calcio a Cinque).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S.

All'udienza del 11/09/2017 il difensore munito delle procure, chiedeva per Sig. Gherardi Giuseppe e per la Società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Gherardi Giuseppe mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

al Sig. Gherardi Giuseppe mesi quattro (2) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); alla Società A.s.d. Leoni Futsal Club Acerra, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 793

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14154/717 pfi16-17/MB/CS/acr del 20.06.2017 - (Campionato Provinciale 3ª Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Amato Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Deportivo Doria, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Gianmarco D'Andrea (gara del 19.12.2015), Antonio Nocera (gara del 5.12.2015), Gerardo Faiella (gara del 5.12.2015), Alfonso Vertolomo (gara del 15.11.2015), Giovanni Criscuolo (gara 22.11.2015) e Tortora Aniello, per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF., inoltre sebbene più volte convocati dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcuna giustificazione, non hanno inteso comparire. Mascolo Luigi e D'Auria Salvatore - dirigenti accompagnatori della società ASD Deportivo Doria, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF.; La società Asd Deportivo Doria – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Deportivo Doria malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sig. Mascolo Luigi e D'Auria Salvatore della società ASD Deportivo Doria, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Amato Luigi, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il sig. Mascolo Luigi intende patteggiare come da separato verbale. La Soc ASD Deportivo Doria nonché il loro Presidente sig. Amato Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Gianmarco D'Andrea, Antonio Nocera, Gerardo Faiella, Alfonso Vertolomo, Giovanni Criscuolo e Tortora Aniello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente D'Auria Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Amato Luigi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD Deportivo Doria la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed €200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Deportivo Doria alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Gianmarco D'Andrea, Antonio Nocera, Gerardo Faiella, Alfonso Vertolomo, Giovanni Criscuolo e Tortora Aniello tre (3) giornate di squalifica; al dirigente D'Auria Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Amato Luigi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società ASD Deportivo Doria la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 793

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.14154/717 pfi16-17/MB/CS/acr del 20.06.2017 - (Campionato Provinciale 3ª Categoria).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Mascolo Luigi – dirigente accompagnatore della società ASD Deportivo Doria, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF.

All'udienza del 11/09/2017 il per Sig. Mascolo Luigi in proprio chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Mascolo Luigi mesi uno (1) di inibizione (s.b. mesi 2, ridotto come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell' Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per Sig. Mascolo Luigi mesi uno (1) di inibizione (s.b. mesi 2, ridotto come sopra per il rito).
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 808

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. G. Benincasa.

Proc.14386/761 pfi16-17/CS/MB/acr del 26.06.2017 – (Campionato Esordienti Provinciali).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luongo Daniele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Gladiator, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Michele Merola (gara del 10.01.2016), Vincenzo Capitelli (gara del 6.12.2015), Carlo Graziano (gara del 13.12.2015), Ferdinando Pimpinella (gara del 13.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Graziano Rosario e Gravina Riccardo (allenatore) - dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Real Gladiator, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.S.D. REAL GLADIATOR – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 11/09/2017 Il difensore dei soggetti deferiti, munito delle speciali procure chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Luongo Daniele mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Gravina Riccardo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Graziano Rosario mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Real Gladiator la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e di punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Sig. Luongo Daniele mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Gravina Riccardo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Graziano Rosario mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); alla Società A.S.D. Real Gladiator la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e di punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra).

Per quanto riguarda i calciatori Michele Merola, Vincenzo Capitelli, Carlo Graziano e Ferdinando Pimpinella, il T.F.T. rileva che la giovane età dei calciatori giustifica l'esclusione di una sanzione e per tali motivi delibera il proscioglimento.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 779

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13747/743 pfi16-17/CS/MB/os del 6.06.2017 – (Campionato Allievi Regionali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Giordano dirigente accompagnatore della società Asd Valdiano, per la violazione di cui all'art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Valdiano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale

Sigg. Sinforosa Otello Antonio, Giovanni Giordano e Domenico D'Amato della società Asd Valdiano, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Signor Carmine Cardinale, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Per il Sig. Carmine Cardinale, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Valdiano, per il calciatore: Rocco Racamato; per i Sigg.: Sinforosa Otello Antonio, e Domenico D'Amato - dirigenti accompagnatori della società ASD Valdiano, e per La società Asd Valdiano, si procede allo stralcio delle loro posizioni, in quanto hanno patteggiato come da separato verbale. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore Giovanni Giordano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Asd Valdiano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente accompagnatore Giovanni Giordano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 779

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13747/743 pfi16-17/CS/MB/os del 6.06.2017 – (Campionato Allievi Regionali).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Per il Sig. Carmine Cardinale, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Valdiano, per il calciatore: Rocco Racamato; per i Sigg.: Sinforosa Otello Antonio, e Domenico D'Amato - dirigenti accompagnatori della società Asd Valdiano, e per La società Asd Valdiano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF. Per le gare di cui al deferimento.

All'udienza del 11/09/2017 l'avvocato difensore munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Domenico D'Amato mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito) per Sig. Sinforosa Antonio Otello mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito) per Sig. Carmine Cardinale mesi uno (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito). per Sig. Rocco Racamato la squalifica di quattro (4) gare (s.b. 6 gare, ridotto come sopra per il rito) per la Società A.s.d. Valdiano, la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e di punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Sig. Domenico D'Amato mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Sinforosa Antonio Otello mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Carmine Cardinale mesi uno (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Rocco Racamato la squalifica di quattro (4) gare (s.b. 6 gare, ridotto come sopra per il rito); alla Società A.s.d. Valdiano, la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e di punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

ERRATA CORRIGE

C.U. N. 18 DEL 7/09/2017

Proc.13909/698 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.06.2017 - (Campionato Mini Allievi Provinciale).

.....OMISSIS

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Francesco Dio Quattroventi, Mario D'Antuono, Antonio Barra, Cristian De Cola, Dario Alfano, Antonio Gaudiero, Giuseppe Smaldone, Giovanninopio Novi una (1) giornata di squalifica ciascuno; al dirigente accompagnatore Cosimo Rispoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Sig. Gerardo Tortora dispone il non luogo a procedere in quanto all'epoca dei fatti lo stesso non rivestiva l'incarico di Presidente della Società Us Grigo Rossi 1927; alla società Us Grigio Rossi 1927 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

* * * * *

RIPRISTINO SOCIETÀ A.S.D. FENIX S.MARIA FUTSAL CLUB

La società A.S.D. Fenix S. Maria Futsal Club di Castellabate (SA) – matricola 947478, è stata dichiarata inattiva con C.U. n. 43 del 3.01.2016, per motivi organizzativi. Allo stato la società medesima ha superato le difficoltà e, pertanto, ha chiesto alla F.I.G.C., con nota del 13.09.2017, il ripristino dell'attività.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21 settembre 2017.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 14 settembre 2017.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibia**